

Indicazioni alle Province per le attività di controllo ai sensi dell'art. 27 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R.

1) Localizzazione dei controlli

I controlli aziendali sono prioritariamente rivolti ai territori che presentano situazioni di rischio ambientale desumibili dai seguenti elementi:

- aree designate come zone vulnerabili da nitrati;
- aree afferenti ai corsi d'acqua che presentano superamenti di 20 mg NO₃/L (il valore è da intendersi come media annuale);
- aree, o porzioni di esse, sovrastanti i corpi idrici sotterranei, che presentano superamenti di 50 mg NO₃/L (il valore è da intendersi come media annuale);
- bacini drenanti dei laghi classificati "eutrofici o a rischio di eutrofizzazione";
- aree a elevato carico zootecnico (il valore è da intendersi come totale annuo di azoto zootecnico prodotto).

Nel rispetto delle percentuali di controllo previste dal regolamento regionale 10/R/2007, le Province dovranno prioritariamente operare presso le aziende che non sono ancora state oggetto di controllo nel corso dell'anno di riferimento da parte di ARPEA.

Le Province dovranno comunque effettuare un congruo numero di controlli a campione anche al di fuori dei territori che presentano situazioni di rischio ambientale.

2) Contenuti minimi dei controlli

I controlli cartolari e aziendali, oltre ai contenuti di cui alla scheda 31 del d.m. 18 settembre 2002, devono essere almeno finalizzati al reperimento delle seguenti informazioni:

- conformità della consistenza zootecnica, delle tipologie di animali e delle strutture di allevamento al contenuto della comunicazione;
- conformità ed efficienza delle strutture di stoccaggio aziendale alle previsioni normative e al contenuto della comunicazione;
- effettiva disponibilità dei terreni messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda (c.d. asservimenti);
- effettiva utilizzazione agronomica degli effluenti sulla superficie dichiarata nella comunicazione;
- rispetto dei volumi e dei periodi di spandimento previsti nel PUA;
- rispondenza delle colture aziendali alle colture indicate nel PUA;
- rispondenza dei mezzi e delle modalità di applicazione al terreno con quelli dichiarati nel PUA e nella comunicazione.

3) Trasmissione risultati

Le Province trasmettono annualmente alla Regione Piemonte i risultati dei controlli entro il mese di maggio dell'anno successivo allo svolgimento dei controlli stessi, secondo le modalità definite con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente.

4) Supporto Tecnico

La Regione fornirà per l'anno 2011 un supporto tecnico alle Province per l'applicazione dei criteri di cui ai punti precedenti.